

REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 – Scuole di specializzazione: struttura e finalità
- Art. 3 – Organi delle Scuole di specializzazione: il Direttore
- Art. 4 – Organi delle Scuole di specializzazione: il Consiglio
- Art. 5 – Il corpo docente

TITOLO II - GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

- Art. 6 – Ammissione alle Scuole di specializzazione
- Art. 7 – Anno di corso e durata
- Art. 8 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo
- Art. 9 – Contribuzione universitaria
- Art. 10 – Idoneità fisica
- Art. 11 – Impegno orario
- Art. 12 – Modalità di rilevazione delle presenze
- Art. 13 – Assenze per motivi personali e per iscrizione a corsi universitari
- Art. 14 – Assenze per malattia
- Art. 15 – Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità
- Art. 16 – Assenze ingiustificate
- Art. 17 – Recupero dei periodi di sospensione e completamento della formazione
- Art. 18 – Trasferimento
- Art. 19 – Rinuncia
- Art. 20 – Norme di disciplina e provvedimenti disciplinari

TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 21 – Contratto di formazione specialistica

Art. 22 – Incompatibilità

Art. 23 – Assicurazione

Art. 24 – Accertamento della frequenza e libretto-diario di formazione specialistica

Art. 25 – Compatibilità con la frequenza al corso di dottorato di ricerca

Art. 26 – Monitoraggio dei risultati della formazione

Art. 27 – Fondo di funzionamento per le Scuole di specializzazione

Art. 28 – Caratteristiche della formazione

Art. 29 – Tutor

Art. 30 – Ordinamento didattico e Programma di formazione individuale

Art. 31 – Formazione all'interno della rete formativa

Art. 32 – Formazione all'esterno della rete formativa

Art. 33 – Esame di profitto annuale e valutazione in itinere

Art. 34 – Esame di diploma

Art. 35 – Supplemento al diploma

Art. 36 – Sistema di gestione della qualità della didattica e del percorso di formazione professionalizzante

Art. 37 – Segreteria didattica delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Regolamento delle singole Scuole di specializzazione

Art. 39 – Entrata in vigore e pubblicazione

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

[1] Il presente regolamento disciplina gli aspetti amministrativi ed organizzativi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria istituite ed attivate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e dei decreti interministeriali 4 febbraio 2015 n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402 in applicazione delle direttive europee e di specifiche norme di legge.

[2] Nel caso di Scuole di specializzazione della stessa tipologia istituite e attivate da più Atenei con sede amministrativa nell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", di seguito: Università di

Roma “Tor Vergata” si applicano le disposizioni del presente regolamento coordinate con apposita convenzione interuniversitaria.

[3] Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle Scuole di specializzazione aggregate con altri Atenei di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, fino ad esaurimento.

[4] Le disposizioni del presente regolamento si applicano, ove compatibili, anche alle Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica, individuate e regolamentate dal decreto interministeriale 16 settembre 2016 n. 716, e di area odontoiatrica e della Fisica sanitaria individuate e regolamentate dal decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68.

[5] Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) specializzando medico/medico in formazione specialistica: lo specializzando in possesso di laurea in Medicina e chirurgia o titolo equipollente iscritto ad una Scuola di specializzazione di area sanitaria;

b) specializzando non medico: lo specializzando iscritto ad una Scuola di specializzazione di area sanitaria – non medica -, che consente l’accesso a coloro che sono in possesso di una laurea diversa da quella in Medicina e chirurgia o titolo equipollente;

c) contratto di formazione specialistica: il contratto stipulato dal medico in formazione specialistica con l’Università di Roma “Tor Vergata” e la Regione Lazio; lo schema tipo del contratto è conforme al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007 con le eventuali modifiche apportate dagli organi accademici dell’Ateneo;

d) formazione specialistica: il complesso delle attività che hanno l’obiettivo di fornire conoscenze ed abilità funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze richieste nell’esercizio di particolari attività professionali;

e) attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università di Roma “Tor Vergata” per assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche, all’attività professionalizzante, ai progetti di ricerca, alle tesi, alle attività di studio individuale ed autoapprendimento;

f) rete formativa: l’insieme delle strutture fisiche dove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica;

g) sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione all’inizio dell’anno di formazione e nei successivi anni di corso, per lo svolgimento delle attività formative.

Art. 2 – Scuole di specializzazione: struttura e finalità

[1] Le Scuole di specializzazione afferiscono alle seguenti tre aree: area medica, area chirurgica ed area dei servizi clinici. Nell’ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.

[2] Le Scuole di specializzazione devono essere accreditate secondo i requisiti e gli standard previsti per ogni tipologia di Scuola, nonché secondo gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa, ai sensi dell'art. 3 co. 3, del decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 e del decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

[3] Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali.

[4] Al termine dei corsi di specializzazione, l'Università di Roma "Tor Vergata" rilascia il titolo di specialista nella specifica tipologia della Scuola.

Art. 3 – Organi delle Scuole di specializzazione: il Direttore

[1] Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola e del regolare svolgimento delle attività formative. In particolare:

a) convoca il Consiglio e lo presiede, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adotta provvedimenti d'urgenza su materie di competenza del Consiglio della Scuola di specializzazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile;

c) assolve a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento e dalle procedure previste nel sistema di gestione della Scuola di specializzazione;

d) autorizza lo specializzando, sentito il consiglio della Scuola, alla partecipazione a corsi, congressi e seminari, gestendo le risorse economiche disponibili per il finanziamento dell'attività.

[2] La direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo dell'Università di Roma "Tor Vergata", del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della Scuola di specializzazione, può essere eletto Direttore un professore di ruolo dell'Università di Roma "Tor Vergata" afferente ad uno dei suddetti settori.

[3] Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio, a maggioranza semplice, tra i professori di ruolo dell'Ateneo titolari di insegnamento nella Scuola stessa. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

[4] L'elezione del Direttore è indetta dal Decano, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. Il Decano è un professore del Consiglio della Scuola di specializzazione con la maggiore anzianità nel ruolo di I fascia. Laddove nel Consiglio della Scuola di specializzazione non sia presente un professore di I fascia, il Decano è il professore di II fascia con maggiore anzianità nello stesso ruolo.

[5] L'elezione si svolge in apposita seduta del Consiglio della Scuola di specializzazione, convocata almeno trenta giorni prima mediante avviso trasmesso, anche per via telematica, a tutti gli elettori.

[6] L'avviso di convocazione deve indicare, come unico punto all'ordine del giorno, la sede, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda votazione, che deve essere prevista entro 15 giorni, la composizione del seggio nonché le disposizioni del presente regolamento relative alla maggioranza necessaria per l'elezione del Direttore e ai requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

[7] Le candidature devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale centrale. Tale incombenza deve essere effettuato entro le ore quattordici del quindicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, anche in via telematica.

[8] L'Ufficio procedimenti elettorali, accertata la legittimità delle candidature, cura la pubblicazione sul sito telematico dell'Ateneo dell'elenco dei candidati, ordinati alfabeticamente. Entro tre giorni dalla pubblicazione, i candidati esclusi possono presentare reclamo alla Commissione elettorale centrale, la quale, in caso accoglimento, ordina la tempestiva pubblicazione delle modifiche.

[9] Il seggio elettorale è nominato dal Decano ed è composto da un Presidente, con qualifica di professore, e da due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, con qualifica di professori o ricercatori.

[10] Il verbale della votazione deve essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Elettorale Centrale completo di lettera di trasmissione a firma del Decano indirizzata al Rettore. In caso di ripetute votazioni devono essere trasmessi, per completezza, tutti i verbali.

[11] Il Direttore dura in carica tre anni accademici, è consecutivamente rieleggibile una sola volta e di norma deve assicurare, ai fini dell'eleggibilità, la permanenza nei ruoli universitari per la durata dell'intero mandato. In ogni caso decade con l'uscita dai ruoli universitari.

[11 bis] Il punto precedente si interpreta nel senso che il divieto non trova applicazione rispetto ai ruoli svolti prima del passaggio delle Scuole da aggregate a indipendenti.

[12] Il Direttore può designare, tra i docenti di ruolo del Consiglio della Scuola di specializzazione, un Vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza. Il Direttore e il Vice Direttore sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 4 – Organi delle Scuole di specializzazione: il Consiglio

[1] Il Consiglio della Scuola di specializzazione è composto:

a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal Vice Direttore, se designato;

c) dai professori di ruolo di I e II fascia e dai ricercatori universitari titolari di incarichi di docenza come definito dalla programmazione didattica;

d) dai professori a contratto provenienti dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alla rete formativa, il cui voto vale 1/3;

e) da tre rappresentanti degli specializzandi. L'elettorato attivo e passivo spetta agli specializzandi iscritti alla Scuola che, alla data delle elezioni, siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie e durano in carica due anni. Ove un rappresentante consegua il diploma di

specializzazione prima del termine del mandato, o decada, per la perdita della qualità di studente specializzando, prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti (surroga) ovvero mediante elezioni qualora la surroga non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il biennio degli altri rappresentanti.

[2] Le elezioni degli specializzandi sono indette dal Direttore della Scuola di specializzazione almeno 30 giorni prima della data fissata per la votazione. La stessa risulta valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto. Le candidature vanno presentate 10 giorni prima del voto. È possibile esprimere una sola preferenza. Le preferenze riferite a soggetti che non figurano tra i candidati rendono nulla la scheda. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, si procede ad una seconda votazione che ha luogo con gli stessi candidati entro i successivi 15 giorni lavorativi. In caso di parità di voti, risulta eletto l'iscritto da minor tempo e in caso di parità ulteriore il più giovane di età. L'Ufficio procedimenti elettorali procede alla collazione dei risultati. Successivamente, la Commissione elettorale centrale, in base al materiale fornito dall'Ufficio procedimenti elettorali, provvede alla proclamazione degli eletti, mediante decreto rettorale. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al Regolamento elettorale d'Ateneo.

[3] Il Consiglio della Scuola di specializzazione ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

[4] In particolare, spetta al Consiglio della Scuola di specializzazione:

- a) organizzare la didattica ed assumere decisioni in merito alla carriera degli specializzandi;
- b) approvare e diffondere il regolamento della Scuola, proporre eventuali modifiche/integrazioni all'ordinamento ed al regolamento didattico della Scuola;
- c) approvare su proposta del Direttore la progettazione, organizzazione e controllo del programma didattico;
- d) definire la programmazione didattica con la distribuzione degli incarichi di insegnamento;
- e) approvare il programma di formazione di ciascuno specializzando ed il criterio della loro rotazione tra le strutture della rete formativa;
- f) individuare i tutor a cui assegnare gli specializzandi;
- g) autorizzare lo svolgimento di attività formative fuori rete formativa o all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
- h) nominare le commissioni per le prove di verifica di profitto annuale degli specializzandi nonché per la prova finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;
- i) autorizzare i periodi di formazione fuori dalla rete formativa in Italia o all'estero previsti dall'art. 32 del presente regolamento, o nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
- l) proporre la composizione del corpo docente alla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "Tor Vergata";

m) valutare la soddisfazione degli specializzandi e dei docenti, almeno una volta l'anno, analizzando i risultati dei questionari e deliberando azioni finalizzate al miglioramento continuo;

n) assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

[5] Il Consiglio della Scuola di specializzazione è convocato dal Direttore, che lo presiede, mediante comunicazione scritta di norma almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione; possono essere adoperate a tal fine le procedure informatizzate.

[6] La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede della riunione, e degli argomenti all'ordine del giorno.

[7] Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno anche in via telematica.

[8] Affinché le sedute del Consiglio siano validamente costituite è necessaria la presenza di almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere del Consiglio vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compresi gli astenuti.

[9] Il Consiglio della Scuola di specializzazione, tranne che per le elezioni del Direttore, può riunirsi in modalità telematica.

Art. 5 – Il corpo docente

[1] Il corpo docente delle Scuole di specializzazione di area sanitaria è composto da almeno due professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuole, da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e da dirigenti delle unità operative delle strutture sanitarie appartenenti alla rete formativa della Scuola che assumono il titolo di professore a contratto, nominati dalla Giunta della Facoltà di Medicina e chirurgia, su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998 n. 242.

TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 6 – Ammissione alle Scuole di specializzazione

[1] L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione, avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami con prove di ammissione che si svolgono nella stessa data e nello stesso orario per tutte le tipologie di Scuola appartenenti alla medesima Area.

[2] Al concorso possono partecipare i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica o che conseguano l'abilitazione entro il termine fissato per l'inizio dell'attività formativa delle Scuole.

[3] Nel bando di concorso sono indicati il numero dei posti disponibili (ivi compresi quelli riservati a particolari categorie), i requisiti e le modalità per l'ammissione, i contenuti e le modalità della prova, nonché i criteri di valutazione dei titoli ed i criteri per la composizione della Commissione giudicatrice.

[4] Accedono alle Scuole di specializzazione non mediche di area sanitaria coloro che sono in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

[5] L'ammissione alle Scuole di specializzazione non mediche avviene a seguito del superamento di un concorso bandito a livello locale, per titoli ed esami.

Art. 7 – Anno di corso e durata

[1] Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative stabilita con decreto ministeriale.

Art. 8 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo

[1] Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione, sono tenuti, a pena di decadenza, ad immatricolarsi alla Scuola di specializzazione presentando entro il termine prescritto la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito. Contestualmente all'immatricolazione, il medico in formazione specialistica stipula con l'Università di Roma "Tor Vergata" e la Regione Lazio il contratto di formazione specialistica di cui al successivo art. 21.

[2] L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo presuppone il superamento dell'esame di profitto annuale e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista.

Art. 9 – Contribuzione universitaria

[1] Gli iscritti alle Scuole di specializzazione sono studenti universitari e come tali sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed il cui importo annuo è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo, della tassa fissata dallo Stato adeguata al tasso d'inflazione ed al contributo di Ateneo. Per la suddetta contribuzione non è previsto alcun esonero.

[2] Il pagamento delle tasse si effettua in due rate in misura uguale per tutti gli iscritti, indipendentemente dalle condizioni di reddito.

[3] Nel caso in cui le rate non vengano pagate entro la scadenza prevista è dovuta un'indennità di mora per ritardato pagamento. Lo specializzando non in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione né può essere ammesso a sostenere gli esami (di profitto e di diploma). Gli esami eventualmente sostenuti in violazione di tale norma, sono annullati d'ufficio.

[4] Al fine del controllo della regolarità della posizione amministrativa, è fatto obbligo al Direttore della Scuola di inviare alla Segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione, almeno dieci giorni prima delle sedute degli esami di profitto e di diploma, l'elenco degli specializzandi che dovranno sostenere l'esame di profitto/di diploma.

Art. 10 – Idoneità fisica

- [1] Prima dell'inizio del corso, lo specializzando è sottoposto a cura del Servizio di Medicina del Lavoro del Policlinico Tor Vergata dove svolge la formazione, agli accertamenti sanitari di idoneità alla mansione specifica. Eventuali altre strutture ospitanti devono a norma di legge, prevedere un ulteriore giudizio d'idoneità. I relativi certificati devono essere prodotti alla Direzione della Scuola non appena concluso il procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.
- [2] Il medico in formazione specialistica è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
- [3] L'onere di tali accertamenti è a carico della struttura sanitaria sede della Scuola di specializzazione.

Art. 11 - Impegno orario

- [1] L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del Sistema Sanitario Nazionale a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali.
- [2] L'eventuale impegno orario eccedente non dà luogo ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione.
- [3] La partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di specializzazione che ne garantisce la coerenza con gli obiettivi formativi dello specializzando; i periodi per tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali di cui lo specializzando può usufruire ai sensi del successivo art. 13.
- [4] Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.
- [5] Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto, al pari del personale strutturato, ad esibire un tesserino identificativo fornito dalla Scuola di specializzazione prima dell'avvio del percorso di specializzazione.
- [6] L'impegno orario dello specializzando non medico deve essere coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi e con il conseguimento, in ciascun anno di corso, dei crediti formativi previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico della Scuola di specializzazione, con i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Art. 12 – Modalità di rilevazione delle presenze

- [1] Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario, anche mediante rilevamenti automatici; in tal caso allo specializzando viene assegnato un badge magnetico di rilevazione della presenza, che è strettamente personale. Il controllo della frequenza, conforme alle prescrizioni didattiche e professionalizzanti del Consiglio della Scuola, è svolto dal Direttore della Scuola di specializzazione o da un suo delegato.

Art. 13 – Assenze per motivi personali e per iscrizione a corsi universitari

[1] Le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dalla direzione della Scuola, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

[2] Gli specializzandi non medici possono presentare domanda di sospensione nel caso di iscrizione a Dottorati di ricerca, Master o corsi di durata annuale che permettano di acquisire almeno 60 Crediti Formativi Universitari.

Art. 14 – Assenze per malattia

[1] In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla direzione stessa. La certificazione deve essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

[2] Nel caso in cui dal certificato medico risulti una prognosi superiore ai quaranta giorni la comunicazione deve essere inoltrata immediatamente alla Segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione per l'emanazione del decreto di sospensione di sua competenza e il periodo di sospensione deve essere recuperato al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando.

[3] Durante la malattia lo specializzando, per consentire controlli sul suo stato di salute, deve rispettare le fasce orarie di reperibilità nel rispetto della normativa di legge.

[4] Durante la sospensione, allo specializzando compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico per un periodo di tempo non superiore ad un anno oltre la durata legale del corso.

Art. 15 – Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

[1] In relazione a gravidanza e maternità sono giustificate le seguenti assenze: astensione obbligatoria per cinque mesi; gravidanza a rischio; interruzione di gravidanza; congedo parentale; riposi giornalieri (cd. allattamento).

[2] La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla direzione della Scuola ed al Responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, per l'adozione delle misure di sicurezza e protezione a tutela della salute del nascituro. Il Responsabile della struttura ne informa il medico competente per le determinazioni del caso. Eventuali assenze dovute alla gravidanza, di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione. La specializzanda ha l'obbligo di astenersi dalle attività di formazione specialistica, alternativamente, nei seguenti termini temporali:

a) due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. In questo caso la specializzanda dovrà presentare alla segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione, almeno un mese prima dell'inizio del periodo d'astensione obbligatoria, domanda di sospensione corredata da certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;

b) il mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. In questo caso la specializzanda dovrà presentare alla segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione, entro 5 giorni dall'inizio del settimo mese, domanda di sospensione corredata dal certificato del ginecologo di una struttura pubblica. La segreteria provvederà a inoltrare la richiesta, per il relativo nulla osta, al Servizio di Medicina del Lavoro. Alla richiesta devono essere allegate le certificazioni di legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

c) dopo l'evento del parto, nei cinque mesi successivi allo stesso. In questo caso la specializzanda dovrà presentare alla segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione, entro 5 giorni dall'inizio del settimo mese, domanda di sospensione corredata dal certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, secondo quanto previsto dall'art. 16 co. 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, così come integrato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Prima della scadenza del periodo di sospensione è necessario presentare il certificato di nascita del bambino o della bambina. Alla fine del periodo di sospensione sarà cura della specializzanda presentare la richiesta di riammissione in servizio.

[3] La specializzanda può sospendere la formazione specialistica anche in caso di gravidanza a rischio, ma in tal caso il periodo di astensione obbligatoria decorrerà dai due mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi il parto.

[4] In caso di interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza, fermo restando l'obbligo di recupero dell'attività non svolta con conseguente procrastinazione dell'anno di formazione, la specializzanda può riprendere in qualunque momento la formazione previa presentazione del certificato medico in originale firmato e timbrato di struttura del Sistema Sanitario Nazionale o struttura con esso convenzionata, nonché del medico competente di questo Ateneo che attesti che la ripresa dell'attività non arreca pregiudizio alla salute dell'interessata.

[5] Trascorso il periodo di congedo per maternità, il medico in formazione può usufruire (in modo continuativo o frazionato non inferiore ai 40 giorni) del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino e per non più di sei mesi. Il congedo parentale può essere usufruito, in alternativa alla madre, dal medico specialista padre. Il periodo di sospensione (astensione obbligatoria/congedo parentale) deve essere recuperato per completare l'anno di formazione.

[6] La riduzione facoltativa dell'orario di servizio per allattamento, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità fino al compimento di un anno del bambino/a, comporta una riduzione dell'orario di servizio di 2 ore giornaliere, pari ad 1/3, che su 9 mesi di attività corrisponde

a 3 mesi di attività formativa non svolta; detta attività deve essere recuperata per poter sostenere l'esame di fine anno. Per il suddetto periodo verranno versati soltanto i 2/3 della quota variabile.

[7] Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 – Assenze ingiustificate

[1] Sono ingiustificate le assenze che non rientrino nella fattispecie dei precedenti articoli. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.

[2] Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Per prolungata assenza ingiustificata si intende l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i sette giorni complessivi annui (anche non consecutivi).

Art. 17 – Recupero dei periodi di sospensione e completamento della formazione

[1] I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione disciplinati agli articoli 13, 14 e 15, nonché le assenze ingiustificate di durata inferiore ai sette giorni complessivi annui, sono recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando, prima di sostenere l'esame per il passaggio all'anno successivo.

Art. 18 – Trasferimento

[1] È ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione, previa verifica del numero di specializzandi iscrivibili. La richiesta di trasferimento è consentita solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

[2] Il trasferimento è consentito in ogni caso in presenza di documentati gravi motivi di salute dello specializzando.

[3] È responsabilità del richiedente verificare le scadenze, i termini e gli ulteriori vincoli posti, nella sua autonomia, dalla sede universitaria per la quale chiede il trasferimento.

[4] I trasferimenti, sia in entrata che in uscita, possono avvenire dal secondo anno in poi, solo dopo il superamento dell'esame teorico pratico di fine anno. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

[5] Non sono ammessi trasferimenti di:

a) specializzandi titolari di contratto di formazione specialistica finanziato da Regioni diverse, tenuto conto che la finalità del finanziamento è comunque determinata da esigenze territoriali;

b) medici del Sistema Sanitario Nazionale in quanto detti posti sono assegnati annualmente in base al fabbisogno regionale.

[6] Nel caso in cui il posto sia finanziato da una istituzione terza operante nel territorio in cui è ubicato l'Ateneo di provenienza è vincolante, ai fini del trasferimento, l'assenso dell'ente finanziatore e il mantenimento dell'impegno di spesa a suo carico per tutta la durata del corso di specializzazione.

[7] Ai fini del trasferimento in uscita, il medico in formazione deve essere in regola con il pagamento delle tasse e deve presentare alla segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione entro e non oltre 60 giorni antecedenti alla scadenza del contratto domanda in carta legale di trasferimento presso altra sede universitaria e il nulla osta di accettazione da parte della Scuola per la quale si chiede il trasferimento. Il trasferimento in uscita è comunque subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione.

[8] Ai fini del trasferimento in entrata, che sarà formalizzato una volta acquisiti dall'Università di provenienza i documenti della carriera dello specializzando, l'Università di Roma "Tor Vergata" rilascia il nulla osta subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che vi sia compatibilità con il numero di iscrivibili determinato dall'ultimo inserimento effettuato in Banca Dati, a prescindere dall'anno accademico di immatricolazione;

b) che sia possibile il riconoscimento delle attività formative svolte e il proficuo completamento delle attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione, deliberate dal Consiglio della Scuola;

c) che non vi siano provvedimenti disciplinari in corso a carico del medico in formazione.

Art. 19 – Rinuncia

[1] Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla direzione della Scuola di specializzazione ed alla segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione.

[2] Condizione della rinuncia è che lo specializzando sia in regola con il pagamento delle tasse.

[3] La rinuncia è irrevocabile e comporta la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Art. 20 – Norme di disciplina e provvedimenti disciplinari

[1] Gli specializzandi sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, del Codice Etico dell'Ateneo, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo e delle altre strutture appartenenti alla rete formativa. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiare beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università di Roma "Tor Vergata", anche al di fuori delle strutture universitarie. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università di Roma "Tor Vergata" comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dall'apposito Regolamento per le applicazioni di sanzioni disciplinari agli studenti.

TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 21 – Contratto di formazione specialistica

[1] All'atto dell'iscrizione alla Scuola di specializzazione, il medico stipula un contratto di formazione-specialistica disciplinato dall'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368. Il contratto è stipulato con l'Università di Roma "Tor Vergata" e con la Regione Lazio.

[2] Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e, ove non intervengano, in particolare, fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso. Lo schema tipo del contratto è conforme a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

[3] Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università di Roma "Tor Vergata" o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. L'attività dei medici in formazione specialistica è attività formativa.

[4] Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole.

[5] Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti determinati secondo la normativa vigente. Al medico in formazione specialistica è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente.

[6] Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di un anno in caso di malattia;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.

[7] In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Art. 22 – Incompatibilità

[1] L'iscrizione ad una Scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale e ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del Dottorato di ricerca, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 25.

[2] Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione. I medici dipendenti pubblici che risultino vincitori di un posto con contratto ministeriale, dovranno collocarsi in posizione di aspettativa senza assegni.

[3] Al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19 co. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.

[4] La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Art. 23 – Assicurazione

[1] L'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

[2] Gli specializzandi non medici sono assicurati dall'Università di Roma "Tor Vergata" con una polizza infortuni ed una polizza RCT/O.

Art. 24 – Accertamento della frequenza e libretto-diario di formazione specialistica

[1] La frequenza alle attività formative della Scuola di specializzazione è obbligatoria e deve risultare da badge magnetico (ove previsto) o da apposita scheda personale di rilevazione mensile, qualora la frequenza mensile si svolga presso diverse strutture lo specializzando utilizza una scheda per ciascuna sede.

[2] Le attività dei medici in formazione saranno registrate nel libretto-diario previsto dall'all. 3 punto 2 del decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, certificate dai tutori e convalidate dal Direttore.

[3] Al termine di ciascun anno di corso, e prima di sostenere l'esame di passaggio all'anno successivo, i medici in formazione specialistica sono tenuti a completare l'inserimento delle attività svolte nel libretto-diario.

Art. 25 – Compatibilità con la frequenza al corso di dottorato di ricerca

[1] È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 19 co. 6bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240. La modalità di svolgimento della frequenza congiunta e della conseguente riduzione ad un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo è disciplinata come segue:

a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso lo stesso Ateneo in cui frequenta la Scuola di specializzazione;

b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della Scuola;

c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione degli anni di corso, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica ed attestate dal consiglio della Scuola di specializzazione;

d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

[2] Lo specializzando, acquisito il nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola, deve consegnarlo alla segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione per i successivi adempimenti amministrativi.

Art. 26 – Monitoraggio dei risultati della formazione

[1] Gli specializzandi sono tenuti alla compilazione di un questionario annuale ai fini di migliorare la qualità della formazione in conformità delle indicazioni dell'Unione Europea.

[2] Il sistema di gestione per la qualità della Scuola dispone di un sistema informatizzato per la valutazione in itinere dei docenti, dei tutor e delle strutture secondo quanto previsto dall'all. 2 del decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 27 – Fondo di funzionamento per le Scuole di specializzazione

[1] L'Ateneo assegna una quota per il funzionamento delle Scuole di specializzazione commisurata al numero degli iscritti. L'erogazione del fondo è vincolata al rispetto dei requisiti relativi ai servizi didattici minimi e al servizio complessivo offerto agli specializzandi, secondo quanto previsto dal successivo art. 36.

[2] La responsabilità della gestione dei fondi è affidata al Direttore di ogni singola Scuola.

Art. 28 – Caratteristiche della formazione

[1] La formazione dello specializzando medico si svolge a tempo pieno. Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione lo specializzando dovrà acquisire i CFU previsti dalla normativa vigente.

[2] Il Consiglio della Scuola di specializzazione determina preventivamente le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

[3] Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione e quello individuale di ciascuno specializzando è portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio del periodo di formazione. Il programma personale dello specializzando può essere aggiornato quando

necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso specializzando.

[4] Ogni attività formativa, teorica e pratica, assistenziale e di ricerca dello specializzando si svolge sotto la guida di docenti o di tutori, afferenti a unità operative di Aziende ospedaliero-universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura del Sistema Sanitario Nazionale inserita nella rete formativa presso la quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

[5] Lo specializzando assume una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, che deve tenere conto delle specifiche capacità dello specializzando desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutori.

[6] In nessuno caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

[7] È da ritenersi esclusa dai compiti dello specializzando l'assunzione in proprio di funzioni di natura amministrativa e sanitaria, quali:

a) certificazioni per gli usi di legge;

b) rilascio della lettera di dimissione (se non controfirmata dal medico strutturato di riferimento).

[8] La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o dai documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, referto diagnostico, ecc.). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di specializzando.

[9] Le attività e gli interventi effettuati dallo specializzando sono descritti e controfirmati dallo specializzando sul libretto personale di formazione, validate dal tutor e/o dal dirigente responsabile dell'unità operativa/struttura presso la quale lo specializzando, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal suo programma di formazione individuale.

Art. 29 – Tutor

[1] I medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo e per tutta la durata del corso di specializzazione da tutor individuali designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor, in quanto supervisore del percorso del medico specialista in formazione, è designato sulla base di requisiti di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa e di specifica qualificazione scientifica.

[2] Il numero dei medici specialisti in formazione che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a tre.

[3] Il Consiglio della Scuola di specializzazione identifica il tutor, universitario o appartenente al Sistema Sanitario Nazionale, quale responsabile del percorso formativo dello specializzando, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che delle attività di didattiche, di studio e professionalizzanti.

[4] Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore, il Consiglio della Scuola, e i responsabili delle strutture sanitarie, presso le quali vengono svolte, di volta in volta, dagli specializzandi, le attività assistenziali professionalizzanti.

[5] Sono compiti principali del tutor individuale:

a) cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;

b) essere il riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;

c) concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

[6] Il tutor, su invito del Direttore della Scuola di specializzazione, può partecipare alle sedute del Consiglio della Scuola di specializzazione senza diritto di voto.

[7] Il Regolamento di ogni singola Scuola di specializzazione può prevedere un pool di tutori.

[8] Il pool dei tutor, qualora previsto, è annualmente approvato dal Consiglio della Scuola che ne definisce i compiti all'interno del Regolamento della Scuola di specializzazione.

Art. 30 – Ordinamento didattico e programma di formazione individuale

[1] Ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione ha un ordinamento didattico che indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei, identificati da settori scientifico disciplinari, la distribuzione dei Crediti Formativi Universitari e l'organizzazione delle attività deve rispettare la normativa vigente.

[2] All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di specializzazione, d'intesa con la Direzione sanitaria e con i Responsabili delle Unità Operative presso cui si svolge la formazione, definisce il programma di formazione individuale.

[3] Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:

a) gli obiettivi formativi;

b) la specifica ed il numero minimo delle attività assistenziali e/o delle procedure mediche e/o chirurgiche e/o delle indagini di laboratorio che lo specializzando è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito;

c) la frequenza e la relativa durata presso le sedi e le strutture della rete formativa;

d) l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero;

e) le attività elettive (opzionali) ivi comprese, per quelle professionalizzanti, le strutture assistenziali coinvolte ed il grado di autonomia consentita allo specializzando.

Art. 31 – Formazione all'interno della rete formativa

[1] La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di specializzazione come definito nel programma formativo individuale di ogni specializzando.

[2] Al fine di assicurare agli specializzandi la possibilità di conseguire la completezza del percorso formativo è obbligatoria la rotazione nelle strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola. Le modalità a tal fine adottate devono essere indicate nei singoli regolamenti delle Scuole di specializzazione.

[3] Sono parte della rete formativa:

a) Strutture di sede: strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività professionale specialistica nell'area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.

b) Strutture collegate: strutture della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria e possono essere contenute o meno nella stessa azienda ospedaliera universitaria.

c) Strutture complementari: strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede a cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti che possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica ma devono essere accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

[4] Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della Scuola di specializzazione, perfezionata e approvata secondo l'iter amministrativo previsto dal nostro Ateneo, è inserita nella apposita banca dati del MIUR.

[5] L'accreditamento di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

[6] Ogni struttura convenzionata entra a far parte della rete formativa della Scuola di specializzazione dopo la conclusione della procedura di accreditamento.

Art. 32 – Formazione all'esterno della rete formativa

[1] Gli specializzandi possono svolgere un periodo di attività professionalizzante, comunque non superiore a 18 mesi complessivi, in strutture del territorio nazionale, accreditate e contrattualizzate con il Sistema Sanitario Nazionale, all'esterno della rete formativa, a seguito di apposite e motivate convenzioni ad personam, e con progetti formativi individuali redatti secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

[2] I periodi formativi relativi all'attività professionalizzante e ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 11, del decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, a prescindere dalla natura giuridica delle strutture sanitarie estere, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti.

- [3] Le attività realizzate all'esterno della rete formativa presso strutture italiane o estere devono essere autorizzate dal Consiglio della Scuola esclusivamente ove sussistano particolari e motivate esigenze.
- [4] L'eventuale autorizzazione del Consiglio della Scuola di specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
- [5] Gli Ufficiali Medici in formazione specialistica possono essere impegnati per l'assistenza alle Forze Armate Italiane in contesti internazionali, per adempiere al mandato deciso dall'Autorità Governativa. In tal caso il Consiglio della Scuola di specializzazione, preso atto della comunicazione della Sanità Militare, approva la missione militare come periodo di formazione fuori rete formativa, ai sensi dell'art. 40 co. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368.
- [6] Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunta ed il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.
- [7] Per gli specializzandi la copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante, o dello stesso specializzando medico in caso di indisponibilità di quest'ultima.
- [8] Lo specializzando in formazione all'esterno della rete formativa deve sostenere necessariamente l'esame di profitto di fine anno presso la sede della Scuola di specializzazione.

Art. 33 – Esame di profitto annuale e valutazione in itinere

- [1] Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo.
- [2] Prima dell'esame di profitto annuale la Commissione verifica che sul libretto personale di formazione informatizzato siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando è tenuto a svolgere nell'anno di corso secondo quanto previsto dal piano di studi individuale. Lo specializzando, inoltre deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista, di norma, una sessione di esame unica.
- [3] L'esame di profitto annuale deve svolgersi durante le ultime due settimane prima della scadenza del contratto di formazione specialistica.
- [4] Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale, non è ripetibile, è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica e comporta l'esclusione dalla Scuola.
- [5] L'assenza dall'esame di profitto annuale dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore.
- [6] In caso di assenza giustificata, il candidato è ammesso ad un appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

[7] In caso di assenza ingiustificata, lo specializzando decade dal diritto all'iscrizione alla Scuola con la conseguente risoluzione del contratto di formazione specialistica.

[8] La Commissione dell'esame di profitto annuale è presieduta dal Direttore della Scuola ed è composta da almeno tre docenti titolari di insegnamento delle materie relative all'anno di corso cui lo specializzando è iscritto. In caso di impedimento del Direttore è nominato presidente il professore più anziano nel ruolo o il Vicedirettore, ove previsto. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio di ciascun anno accademico.

[9] L'esame di profitto annuale si intende superato con una votazione minima di 18/30. In caso di votazione massima (30/30), può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari. L'esame di profitto annuale che si svolga in forma orale è pubblico; per le altre modalità di svolgimento, le Scuole di specializzazione assicurano adeguate forme di pubblicità.

[10] La Commissione provvederà alla verbalizzazione dell'esame di profitto annuale su apposito verbale, che verrà riconsegnato alla segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione entro cinque giorni, al fine della registrazione dell'esame per il proseguimento della carriera dello specializzando.

[11] La Scuola può adottare un sistema di valutazione in itinere con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze e competenze e grado di autonomia acquisite nelle attività formative professionalizzanti. I risultati delle valutazioni in itinere non sono oggetto di autonoma verbalizzazione, ma di essi tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale.

Art. 34 – Esame di diploma

[1] Dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, lo specializzando deve sostenere la prova finale (esame di diploma).

[2] L'esame di diploma per conseguire il titolo di specialista deve tenersi, di norma, trenta giorni dopo lo svolgimento dell'esame di profitto dell'ultimo anno e comunque dopo la scadenza del contratto di formazione.

[3] La domanda di ammissione all'esame di diploma deve essere presentata presso la segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione almeno un mese prima della discussione della tesi.

[4] Per essere ammesso all'esame di diploma lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal regolamento didattico della Scuola di specializzazione, secondo la durata della Scuola stessa.

[5] La segreteria didattica della Scuola consegna alla Segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione l'attestazione relativa alle attività professionalizzanti svolte dallo specializzando.

[6] Lo specializzando svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi della Scuola di specializzazione; il Consiglio della Scuola di specializzazione può ulteriormente disciplinare la scelta dell'argomento della tesi. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici.

- [7] Il relatore della tesi di diploma di specializzazione è un docente titolare di insegnamento della Scuola di specializzazione. L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto anche dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
- [8] La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o altra lingua straniera previa autorizzazione motivata, da parte del Consiglio della Scuola. In questi casi presso la segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione deve essere depositato anche un riassunto della tesi in lingua italiana.
- [9] La Commissione giudicatrice per l'esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola è formata da cinque docenti facenti parte del Consiglio e almeno due componenti supplenti ed è presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato in caso di impedimento. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.
- [10] La valutazione della Commissione è espressa in cinquantiesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50; la votazione finale non può essere inferiore alla media dei voti riportati dallo specializzando durante il percorso formativo. La Commissione, in caso di votazione massima, può concedere la lode su decisione unanime.
- [11] L'assenza all'esame di diploma è giustificata in caso di malattia, caso fortuito o forza maggiore. Il candidato potrà essere ammesso ad una sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame di diploma.
- [12] Lo svolgimento dell'esame di diploma e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
- [13] Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.

Art. 35 – Supplemento al diploma

- [1] Al termine del corso di specializzazione, l'Università di Roma "Tor Vergata" rilascia, a richiesta, il certificato "supplemento al diploma" (c.d. Diploma Supplement) ai sensi dell'art. 11 co. 8, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e conformemente a quanto previsto al punto 3) dell'all. 3 del decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402. Il certificato riporta, secondo modelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al percorso curriculare e formativo specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
- [2] Il Diploma Supplement descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati dal medico in formazione specialistica identificato nel titolo originale al quale questo supplemento è allegato, contribuendo a migliorare la valutazione comparativa ai fini del riconoscimento in un contesto internazionale.
- [3] Nello specifico il Diploma Supplement contiene:
- a) i dati anagrafici;
 - b) le informazioni sul titolo di studio;

- c) le informazioni sul livello del titolo di studio;
- d) le informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti;
- e) le informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio;
- f) le informazioni aggiuntive;
- g) le peculiarità dei diversi indirizzi ove previsti dagli Ordinamenti delle varie Scuole di specializzazione;
- h) la certificazione e le informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.

**Art. 36 – Sistema di gestione della qualità della didattica
e del percorso di formazione professionalizzante**

[1] L'Università di Roma "Tor Vergata" dispone di un sistema di gestione della qualità dedicato. Il sistema di gestione per la qualità consente di governare tutte le attività della Scuola in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile esaustiva, moderna, aggiornata e di eccellenza, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e ss.mm.ii. dal decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 e dal decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402. Il sistema dimostra, attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività caratterizzanti la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l'erogazione delle attività didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, per il governo di tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola. Nel contempo, il sistema di gestione per la qualità è finalizzato a migliorare la soddisfazione degli specializzandi e del corpo docente, adottando standard internazionali.

[2] Il sistema di gestione per la qualità documenta le attività dei processi principali della Scuola, i processi di supporto e i processi generali.

Art. 37 – Segreteria didattica delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria

[1] La Segreteria Didattica delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria, incardinata nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, svolge funzioni di segreteria didattica ai fini del coordinamento e supporto alle Scuole di specializzazione nelle aree Chirurgica, Medica e dei Servizi Clinici.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Regolamento delle singole Scuole di specializzazione

[1] Nel rispetto delle norme generali dettate dall'art. 5 co. 6, del decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 e dal presente regolamento, ciascuna Scuola di specializzazione adotta un apposito regolamento contenente norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento ove vengono anche specificate le modalità di valutazione degli specializzandi e la programmazione del percorso formativo annuale.

Art. 39 – Entrata in vigore e pubblicazione

[1] Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione; verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito d’Ateneo. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

E’ modificato l’art. 3 del Regolamento generale delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria, secondo le modalità di seguito indicate:

- Dopo il comma 11 è aggiunto il comma 11 *bis* “Il punto precedente si interpreta nel senso che il divieto non trova applicazione rispetto ai ruoli svolti prima del passaggio delle Scuole da aggregate a indipendenti”;
- I commi 7 e 8 vengono sostituiti nel tenore di seguito riportato:

[7] Le candidature devono essere presentate presso l’Ufficio elettorale centrale. Tale incombenza deve essere effettuato entro le ore quattordici del quindicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, anche in via telematica.

[8] L’Ufficio procedimenti elettorali, accertata la legittimità delle candidature, cura la pubblicazione sul sito telematico dell’Ateneo dell’elenco dei candidati, ordinati alfabeticamente. Entro tre giorni dalla pubblicazione, i candidati esclusi possono presentare reclamo alla Commissione elettorale centrale, la quale, in caso accoglimento, ordina la tempestiva pubblicazione delle modifiche.

Il presente Decreto sarà acquisito nell’apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Orazio Schillaci)